



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 11 DEL 08/04/2022

PORTO DI PESARO – INTERVENTO MANUTENTIVO NELLA CABINA SECONDARIA DI TRASFORMAZIONE ELETTRICA SITA IN VIA STRADA TRA I DUE PORTI

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA** la comunicazione in data 06/04/2022 della E-Distribuzione s.p.a., assunta al protocollo di questa Autorità con n. 4255 in data 07/04/2022, con la quale si preannuncia l'esecuzione, da parte della società medesima, di un intervento manutentivo nella cabina secondaria di trasformazione elettrica di pubblico servizio sita in via Strada tra i due porti nella zona portuale di Pesaro;



- CONSIDERATO** che detto intervento, per le esigenze della connessa cantierizzazione, comporterà l'occupazione di uno spazio normalmente adibito alla pubblica circolazione viaria, nello specifico con il posizionamento di un dispositivo tipo gruppo elettrogeno da 160kVA, ciò dalle ore 08,00 alle ore 17,00 del giorno sabato 9 aprile p.v.;
- RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica e privata incolumità oltre che per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori tutti, di dover recare una disciplina specifica in ordine all'esecuzione del predetto intervento, ciò a fronte delle potenziali interferenze nella fattispecie ravvisabili verso la circolazione viaria locale;
- SENTITO** in proposito il Dirigente Tecnico di questa Autorità, ciò anche per le funzioni segretariali ad egli temporaneamente attribuite con precedente Delibera presidenziale dello stesso Ente n. 01/2022;
- VISTI** il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 recante il "*Nuovo Codice della Strada*", di cui in particolare gli artt. 5, 6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Pesaro, da parte della E-Distribuzione s.p.a., dalle ore 08,00 alle ore 17,00 del giorno sabato 9 aprile p.v., verrà eseguito un intervento manutentivo alla cabina secondaria di trasformazione elettrica sita in via Strada tra i due porti, di cui nelle premesse riportato;
- l'esecuzione di tale intervento, per le esigenze operative della connessa cantierizzazione, comporterà la temporanea occupazione dello spazio demaniale antistante la cabina elettrica in questione, lo stesso normalmente adibito alla pubblica circolazione viaria, come individuato nell'elaborato fotografico che in allegato costituisce parte integrante del presente provvedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA:

ART. 1

Durante l'esecuzione dell'intervento di cui nelle premesse, lo spazio demaniale all'uopo interessato sarà interdetto a qualunque accesso e ad ogni uso.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per le attività direttamente connesse all'intervento di cui trattasi.

ART. 2

Lo spazio demaniale da occupare per l'intervento di cui nelle premesse dovrà risultare costantemente segnalato e delimitato a cure ed oneri della competente impresa esecutrice, ciò – affinché non abbiano mai a verificarsi pregiudizievoli interferenze con la pubblica circolazione viaria, sia pedonale che veicolare – in conformità agli specifici piani di sicurezza nonché alle disposizioni legislative vigenti di cui, in particolare, si richiamano il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione.

In particolare, l'impresa esecutrice predisporrà correttamente in sito la segnaletica stradale



provvisoria che sia necessaria per garantire la sicurezza e la continuità della pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, attuando anche – laddove indispensabile – sensi unici alternati e/o deviazioni dei flussi di traffico, il tutto con l'ausilio di movieri e/o impianti semaforici regolamentari.

La stessa impresa esecutrice predisporrà inoltre la segnaletica indicata il divieto di accesso di cui al precedente articolo, conformemente alle prescrizioni delle vigenti disposizioni legislative ivi inclusi il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 3

Ai fini dell'intervento in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo della competente impresa esecutrice quanto segue:

- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- il ripristino nello stato quo ante di tutti i luoghi occupati per la relativa cantierizzazione temporanea, ciò – mediante sgombero di materiali ed attrezzature, nonché pulizia generale – entro il tempo massimo di n. 2 ore dal termine dell'occupazione medesima;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Pesaro di ogni criticità che, per via delle operazioni intraprese, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le operazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- l'assistenza mediante movieri idoneamente qualificati, previo il coordinamento con questa Autorità, ad oneri e cure propri, che sia necessaria per impedire che le relative attività di cantiere interferiscano con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare e/o con l'operatività portuale locale;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

ART. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo interessato.

ART. 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

IL PRESIDENTE

(Ing. Vincenzo Garofalo)

FIRMATO DIGITALMENTE

Visto:

IL DIRIGENTE TECNICO

(Ing. Gianluca Pellegrini)

FIRMATO DIGITALMENTE